

CONTRIBUTO: BONUS ENERGIA

Tipologia di intervento	Indennità una tantum quale sostegno economico ad integrazione del reddito, a favore dei lavoratori titolari del contratto di fornitura di energia elettrica per i costi sostenuti nel 2025 e sarà riconosciuto anche se il titolare del contratto di fornitura elettrica è intestato al coniuge/convivente.
Requisiti	<p><i>Anzianità c/o l'EBAS del dipendente, anche presso altre aziende versanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 12 mesi anche non continuativi. <p><i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.
Misura del contributo	<ul style="list-style-type: none">- € 100 lordi annui per nucleo familiare con isee in corso di validità fino a 20.000 euro <p>L'intervento può essere cumulato con quelli previsti dalla normativa nazionale e/o regionale</p>
Trattamento fiscale	Il contributo deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	<p>Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2025 e, comunque, non oltre il 31/01/2026:</p> <ul style="list-style-type: none">- modulo di domanda;- attestazione ISEE standard in corso di validità <p>N.B. l'invio via PEC dovrà contenere solo la domanda e la documentazione inerente al presente intervento e per ogni singolo lavoratore, indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione (bonus energia), in assenza di tali dati, la richiesta non verrà presa in carico. In assenza dell'attestazione ISEE, necessaria per l'istruzione della pratica, la richiesta verrà archiviata.</p> <p>La richiesta di contributo potrà essere inoltrata direttamente dal dipendente solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<p><i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- potranno essere richiesti ulteriori adempimenti al fine della verifica della regolarità contributiva o del completamento della pratica;- in caso di eventuale nostra richiesta di documentazione integrativa e/o regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere <u>entro 30 giorni</u> dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione, attraverso esplicito riscontro. <p><i>Liquidazione del contributo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- il contributo lordo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda;- l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura, assoggettandolo solo alle ritenute fiscali di legge. <p>Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo, al netto delle ritenute fiscali di legge, direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita comunicazione della somma erogata. L'Ente provvederà anche ad inviare al dipendente, alla scadenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.</p>